CAMERA DEI DEPUTATI N. **6507**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato Armando VENETO

Istituzione della provincia della Piana

Presentata il 27 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito della legge n. 142 del 1990, la provincia assume, per la prima volta nella legislazione del nostro Paese, la dignità di ente territoriale al quale sono demandate funzioni amministrative di interesse provinciale, abbandonando il ruolo che da sempre le era stato attribuito di semplice circoscrizione amministrativa. Le più recenti leggi di riforma amministrativa, intrecciandosi con la necessità, ormai irrinunciabile, di procedere al ridisegno di competenze e funzioni degli organi statali, regionali e locali, per dare attuazione al principio di « sussidiarietà », hanno portato ad un nuovo scenario delle autonomie locali dal quale deriva la volontà dei comuni della Piana della Calabria, manifestata in varie forme, e solo in attesa di essere formalizzata, di esercitare l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione per dare vita ad un nuovo soggetto istituzionale: una provincia che vuole valorizzarsi e qualificarsi come specifica area territoriale.

In favore dell'istituzione della nuova provincia militano numerose e decisive ragioni. Da sempre l'area della Piana costituisce un'entità autonoma con ben precisati caratteri orografici, geografici e climatici e con specifiche attitudini nel campo agricolo, culturale e sociale, che la differenziano dagli altri territori della provincia di Reggio Calabria: l'area ionica e quella del capoluogo.

Chiusa dall'Aspromonte alle spalle e verso l'area della locride e dal contrafforte del S. Elia verso l'area dello stretto, la Piana ha una sua specificità nell'immenso parco di ulivi che la ricopre; e nella produzione agrumicola che ne contrassegna l'economia.

La comunità montana ed il Parco dell'Aspromonte ne segnalano la centralità rispetto all'economia ed al turismo della montagna; il porto di Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno, le attribuiscono una peculiarità tutta propria.

La provincia della Piana nascerebbe già con caratteristiche sue proprie, perché la storia si è incaricata di marcarle, segnando così le linee di differenziazione.

Le recenti trasformazioni amministrative stanno poi impegnando i comuni della Piana calabrese ad interpretare in modo nuovo il ruolo degli enti locali ed il rapporto tra essi ed i cittadini; in tale contesto il recente aggregarsi di più comuni in organismi unitari (l'associazione Città della piana e la successiva associazione Città degli ulivi ne sono espressa manifestazione) costituisce prova della volontà di unire in un unico soggetto operativo tutti i comuni della Piana.

La provincia della Piana si propone di curare le esigenze delle comunità di modeste dimensioni strutturalmente più deboli, dando loro un sostegno forte e deciso; tali comunità troverebbero, per altro verso, nella provincia della Piana un rapporto immediato di interlocuzione e cooperazione.

L'attenzione che la provincia della Piana intende manifestare verso i piccoli comuni scaturisce anche dalla rilevante responsabilità che questa avrà rispetto ad essi; responsabilità in ordine alla pianificazione urbanistica ed al piano territoriale di coordinamento, nella raccolta e nel coordinamento delle proposte avanzate dai piccoli comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; nel coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni; nella raccolta ed elaborazione dei dati e nell'assistenza tecnica ai piccoli comuni.

In ragione di questo suo particolare profilo istituzionale, la provincia della Piana è chiamata dunque a svolgere iniziative di sostegno e di sussidiarietà verso quei comuni di minore dimensione demografica e di fragile struttura operativa e gestionale, anche in riferimento ai rapporti politici ed economici con l'Europa ed alle occasioni ad essi collegate.

La provincia della Piana, nuovo ente territoriale formato da trentatré comuni e con una popolazione di 170 mila abitanti, rispettando le vocazioni delle singole comunità coinvolte si pone, dunque, come ente promotore dello sviluppo locale e regionale. In ciò è facilitata dalla realtà operativa del più grande porto di *transhipment* del Mediterraneo, che finirà per legarsi sempre più al territorio circostante, anche mediante la cerniera dell'area industriale in via di sviluppo.

Capoluogo della nuova provincia non può che essere Palmi, già sede di sottoprefettura, designata capoluogo di circoscrizione, la più grande delle città della attuale provincia dopo il capoluogo, sede dei più importanti uffici pubblici, indiscusso riferimento della Piana per i servizi, la cultura ed il prestigioso passato. È sede di tribunale, di azienda sanitaria locale, di ufficio delle entrate, di archivio di Stato degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Sono operanti sul territorio le compagnie della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, il commissariato di pubblica sicurezza, i Vigili del fuoco e la protezione civile con giurisdizione sull'intera Piana.

Su Palmi gravitano molti studenti provenienti da tutti i paesi della Piana, per frequentare il liceo classico ed il liceo scientifico, gli istituti magistrale, tecnico per ragionieri, agrario, professionale di Stato e d'arte. Operano inoltre, sul territorio, scuole private per corsi di preparazione post-diploma e post-laurea, nonché un'importante accademia d'arte drammatica frequentata da alunni e docenti provenienti dall'Italia e dall'estero.

Palmi ha dato i natali a musicisti, letterati, filosofi e scienziati; in essa si svolge una vivace vita culturale con il premio Palmi ed « I Sud del mondo », in collaborazione con l'università di Messina, un concorso musicale « Cilea » oltre a numerose altre manifestazioni culturali di vario livello. La Casa della cultura e l'anfiteatro in corso di costruzione sono i luoghi de-

putati ad accogliere beni culturali e manifestazioni. Distrutta dal terremoto del 1908 è stata ricostruita con criteri moderni e presenta numerosi edifici pubblici e privati di prestigio.

In conclusione, non è da dubitare che la futura provincia debba avere per capoluogo la città di Palmi, mentre tutte le altre realtà locali potranno trarre giovamento dall'autonomia provinciale e rappresentare, secondo le specifiche vocazioni, un punto di riferimento per lo sviluppo della futura provincia.

Per le ragioni esposte si auspicano il massimo consenso e la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia della Piana, nell'ambito della regione Calabria.

ART. 2.

1. La provincia della Piana è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferitele con legge statale e regionale secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 3.

1. La provincia della Piana con capoluogo Palmi è costituita dai seguenti trentatré comuni: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minùlio, Varapodio.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Calabria provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dall'istituzione della provincia della Piana.

ART. 5.

1. Le prime elezioni del consiglio provinciale della Piana hanno luogo in concomitanza con le prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La provincia di Reggio Calabria, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

3. Fino all'insediamento degli organi elettivi, gli adempimenti connessi con l'istituzione della nuova provincia competono ad un commissario appositamente nominato dal Ministro dell'interno. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle province della Piana e di Reggio Calabria, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Reggio Calabria.

4. Entro il termine previsto dal comma 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province di cui al comma 3, del presente articolo, ai sensi della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. Le amministrazioni dello Stato valutano, anche in relazione ad un funzionale decentramento amministrativo ed alle proprie disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire, nel territorio della nuova provincia, uffici periferici al fine di garantire l'efficienza governativa ed amministrativa.

2. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

ART. 7.

1. Gli atti amministrativi presso la prefettura di Reggio Calabria, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativi ad enti e cittadini ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia della Piana.

ART. 8.

1. Il Ministero dell'interno, ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Piana per il finanziamento del bilancio, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alla amministrazione provinciale di Reggio Calabria in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alla popolazione interessata, come risultante all'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo relativo agli investimenti è ripartito tenendo presente la titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data della prima elezione del consiglio del nuovo ente ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi della provincia della Piana e quelli della provincia di Reggio Calabria concordano lo scorporo, dal bilancio della provincia di Reggio Calabria, dei fondi di spettanza alla provincia della Piana, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

ART. 9.

1. In deroga ai termini previsti dall'articolo 63 della legge 8 agosto 1990, n. 142,

il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di istituzione di nuove province, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione della provincia della Piana con capoluogo Palmi.

DDL13-6507
Lire 500